

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Aggiornamento

Redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella

Adottato con Deliberazione del Consiglio del 19 giugno 2019



[2019-2021]

Sommario	Pag.	1
Introduzione	Pag.	2
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	Pag.	3
1. Premessa introduttiva	Pag.	4
2. Riferimenti normativi	Pag.	6
3. Destinatari del Piano	Pag.	9
4. Individuazione aree di rischio	Pag.	13
5. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag.	15
6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	Pag.	17
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pag.	18
1. Introduzione	Pag.	19
2. Fonti normative	Pag.	20
3. Contenuti	Pag.	21
4. Comunicazioni	Pag.	25
5. Diritto di accesso	Pag.	26
Allegato A - Tabella valutazione aree e grado di rischio		
Allegato B - Misure di prevenzione		

Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella (come di ogni altro Ordine Forense) che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona del Consigliere dell'Ordine Avv. Franco Enoch, attribuendogli altresì le funzioni di Responsabile della Trasparenza Amministrativa - di seguito Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (siglabile RPCT) - in conformità a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale le due funzioni sono di norma accorpate.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate e specificamente dedicate.

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Premessa introduttiva.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2019-2021 è stato realizzato in aggiornamento ai precedenti PTPC ed in adempimento degli obblighi imposti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 (tenuto conto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 97/2016), nonché della L. n. 179/2017.

Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Deliberazione ANAC n. 831 del 3.08.2016 come da ultimo aggiornato con Deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018.

Ovviamente, come per i precedenti PTPC i contenuti sono stati adattati alla natura ed alle dimensioni dell'Ordine degli Avvocati di Biella - che ha peraltro allo stato un solo dipendente - e, segnatamente, alla già sottolineata natura di Ente Pubblico non economico, a carattere associativo.

Peraltro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:

- svolge la propria attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i propri componenti eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte.
- non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla Legge Professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali. Anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività svolte in favore della Collettività, quali ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello reddituale e fiscale ISEE dallo stesso fornito ed un sommario esame della fondatezza o meno della domanda;
- provvede agli altri compiti di istituto, tra i quali, ad esempio, quale atto dovuto, all'iscrizione all'Albo di chi lo richieda, previa verifica formale della documentazione a tal fine necessaria (*Certificato di idoneità rilasciato dalla Corte d'Appello; Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale c/o Tribunale; fotocopia di un documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) presentata dall'interessato a corredo della propria domanda di iscrizione. In ogni caso il giuramento dell'iscritto rimane subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della competente Procura presso il Tribunale di Biella, il cui parere negativo comporterebbe viceversa l'obbligo del Consiglio di revoca dell'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il PTPC si sottrae ad alcune regole imposte dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. per la generalità degli Enti Pubblici e, in particolare, per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgono attività delegata di incasso di imposte o tasse per conto dello Stato o di Enti Territoriali.

In conformità a quanto chiarito anche nell'ambito del PNA, il presente Piano:

- è stato adottato senza che siano state sentite le Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti;
- non si è prevista la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, né la gestione del ciclo della performance di cui all'art. 4 dello stesso D.Lgs. cit., non risultandovi tenuti gli Ordini Professionali ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis* del D.L. n. 101/2013, come convertito nella L. n. 125/2013;
- né si è prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente in quanto, come già accennato, il Consiglio dell'Ordine dispone, allo stato, di un unico dipendente e, pertanto, neppure si è dotato di pianta organica con definizione specifica delle competenze per ciascun dipendente.

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- b. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- c. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- d. Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- e. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- f. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- g. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
- h. Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*;
- i. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- j. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- k. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l. Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante *"Disposizioni urgenti per il*

- perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- m. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Deliberazione ANAC n. 831 del 3.08.2016, come da ultimo aggiornato con Deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018;
 - n. Deliberazione ANAC 24 ottobre 2013, n. 75 recante "*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*";
 - o. Deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 recante "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013*";
 - p. Deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 recante "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";
 - q. Deliberazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*"
 - r. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "*Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- s. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*";
- t. Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. 16 ottobre 2014, n. 241, in vigore dal 15 dicembre 2014, come modificato nella seduta del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. 13 aprile 2018 n. 86, in vigore dal 12 giugno 2018;

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione.

- u. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- v. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- w. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- x. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- y. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- z. Articolo 319-ter - Corruzione in atti giudiziari.
- aa. Articolo 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- bb. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- cc. Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.
- dd. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.

- ee. Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- ff. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre al dipendente in servizio presso l'Ordine, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- 1) i componenti del Consiglio dell'Ordine;
- 2) i componenti delle Commissioni (anche esterni) e del Comitato Pari Opportunità (CPO);
- 3) i consulenti;
- 4) il revisore dei conti;
- 5) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Biella** per il quadriennio 2019 - 2022 sono i seguenti:

Componente <i>(nome e cognome)</i>	Titolo <i>(Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere)</i>
Avv. Luca Recami	Presidente
Avv. Nicoletta Solivo	Segretario
Avv. Stefania Fontana	Tesoriere
Avv. Andrea Bodo	Consigliere
Avv. Franco Enoch	Consigliere
Avv. Gaia Garbellotto	Consigliere
Avv. Mirco Girolidi	Consigliere
Avv. Marco Graziola	Consigliere
Avv. Enrica Ramella Valet	Consigliere

Il **Personale dipendente** è costituito da un'unica unità, vale a dire:

Componente <i>(nome e cognome)</i>	Qualifica <i>(Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)</i>
Sig.ra Maria Lucia Santoro	II LIVELLO

Il **Comitato Pari Opportunità** eletto per il quadriennio 2019 - 2022 è così composto:

Componente (nome e cognome)	Titolo (Presidente, Segretario o Componente)
Avv. Giovanna Prato	Presidente
Avv. Antonio Anglani	Segretario
Avv. Patrizia D'Urso	Componente
Avv. Eleonora Fazzari	Componente
Avv. Nicoletta Galante	Componente
Avv. Manuela L'Amico	Componente
Avv. Luisa Ronco	Componente
Avv. Ilaria Sala	Componente
Avv. Loretta Vaglio Tessitore	Componente
Avv. Erika Vallera	Componente
Avv. Nicoletta Verardo	Componente
Avv. Mirco Giroldi	Componente designato dal COA

I soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura, servizi e consulenza, sono ad oggi i seguenti:

Tipo rapporto (fornitura, servizi, consulenza)	Soggetto (ragione sociale)	Qualifica (Commercialista, Consulente del Lavoro, Ditta)	Compensi in Euro (Totale da gennaio 2018 a maggio 2019 IVA esclusa)
Consulenza fiscale	Raimondo Fulcheri	Avvocato	€ 3.952,00
Consulenza del lavoro	Ilaria Bortolan	Consulente del lavoro	€ 1.077,44
Fornitura servizi	Lextel S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura di prodotti informatici	€ 800,00
Fornitura servizi	Visura S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura di prodotti informatici	€ 800,00
Fornitura servizi	Bruno Sistemi S.r.l.	Ditta incaricata della manutenzione delle attrezzature d'ufficio	€ 770,10

Fornitura servizi	Calcol Dattilo Graphika S.n.c. di Maurizio Campini & C.	Ditta incaricata della manutenzione delle attrezzature d'ufficio	€ 85,00
Fornitura servizi	Z Protocol S.n.c. di Venaruzzo Manuele e Caligaris Alessandro	Ditta incaricata della fornitura di prodotti informatici	€ 2.200,00
Fornitura servizi	Cloud System di Gilberto Pessa	Ditta incaricata della fornitura di prodotti informatici	€ 602,80
Fornitura servizi	Aruba S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura di prodotti informatici	€ 10,99
Fornitura servizi	Namirial S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura del servizio di fatturazione elettronica	€ 466,50
Fornitura servizi	DCS Software e Servizi S.r.l.	Ditta incaricata della fornitura del servizio Riconosco, Iscrivo, Tesserini e Difese d'Ufficio	€ 413,40
Fornitura servizi	Tim S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura del servizio di telefonia fissa e adsl	€ 1.117,96
Fornitura servizi	Bnp Paribas Lease Group SA	Ditta incaricata per il pagamento del canone locazione fotocopiatrice Kyocera	€ 774,00
Fornitura servizi	Mondoffice S.r.l.	Ditta incaricata della fornitura di servizi di cancelleria per ufficio	€ 861,04
Fornitura servizi	Tipografia Maula di Piccottini Marco e Testoni Massimo S.n.c.	Ditta incaricata della stampa Albo Avvocati, carta intestata e manifesti	€ 90,00
Fornitura servizi	Capris S.r.l.	Ditta incaricata della fornitura del DVD "Avvocato!"	€ 115,00
Fornitura servizi	Citta Studi S.p.A.	Ditta incaricata della fornitura sale convegni e oasi Wi-Fi	€ 600,00
Fornitura servizi	Palazzo Gromo Losa	Ditta incarica della fornitura sale convegni	€ 330,00
Fornitura servizi	C.F.E. Elettronica S.r.l.	Ditta incaricata della fornitura di servizi per ripristino monitor sale udienza Tribunale	€ 314,50
Fornitura servizi	Agenzia Viaggi Scaramuzzi	Ditta incaricata della fornitura di servizi per viaggi istituzionali	€ 1.241,52

Le **Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** per il quadriennio 2019-2022 (Famiglia, Informatica, Affari Civili, Liquidazione Parcelle, Programmi Formativi, eccetera) sono e saranno composte da Consiglieri dell'Ordine, quali componenti fissi e sono e rimarranno aperte a tutti i Colleghi del Foro che, in via collaborativa e sempre a titolo gratuito, intendano o intenderanno farne parte.

Le funzioni di c.d. **DPO** vale a dire di **Data Protection Officer - Responsabile della protezione dati** di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 sono conferite all'Avv. Rodolfo Rosso, iscritto al Foro di Biella, in possesso delle specifiche conoscenze e competenze tecniche allo scopo richieste.

4. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano sono l'analisi e la valutazione dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

4.1. Analisi del rischio esterno

Nel contesto operativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella non si riscontrano segnali particolari di dati di rischio, come desumibili sulla scorta delle periodiche Relazioni rese alla Camera dei Deputati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno e concernenti l'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine, la sicurezza pubblica e la criminalità organizzata.

Si segnala tuttavia che ad aprile 2019 la stampa locale ha dato conto e risalto ad una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso pronunciata dal Tribunale di Biella.

Per tale aspetto si mantengono in ogni caso attenzione e vigilanza, e si fa riserva di riconsiderare la problematica ed i suoi eventuali denegati sviluppi in sede di aggiornamento/revisione annuale.

Anche se, francamente, non si ritiene che vi possa essere particolare ingerenza della circostanza sull'attività dell'Ordine, tenuto conto delle già sopra evidenziate caratteristiche di detta attività, come meglio risultanti anche dall'analisi del rischio interno che segue.

Si precisa infine che per ogni altro dato di riferimento di rilievo socio-economico locale si sono esaminate le risultanze in proposito pubblicate dal sito del Comune di Biella, alle quali si fa rinvio in quanto direttamente consultabili all'indirizzo web http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/2018/Piano_2018_2020.pdf

4.2. Analisi del rischio interno

Come già accennato, la peculiare attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può ritenersi di difficile penetrazione da parte di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è comunque provveduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti di accreditamento eventi formativi e di riconoscimento dei relativi crediti.
4. Provvedimenti aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti di liquidazione parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento di obblighi di natura non deontologica.
4. Provvedimenti di nomina di arbitro o di mediatore.

5. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione va ancorata a criteri oggettivi e non a valutazioni soggettive discrezionali, si è provveduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento, così da pervenire all'individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di parametri numerici (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo, giusta quanto elaborato nell'Allegato A.

Richiedente	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione Procedimento	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio nell'analisi delle tipologie di procedimento delle relative aree si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo, della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

Il relativo risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio così parametrato per ciascuna Area considerata.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Basso**; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Medio**; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato **Alto**.

Negli Allegati A e B al presente PTPC, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono riportati i relativi risultati di dettaglio.

In particolare:

- l'**Allegato A** ha ad oggetto i criteri di determinazione del Fattore di rischio relativo, determinato nelle distinte fasi del procedimento amministrativo in relazione a ciascuna delle Aree di rischio, come sopra individuate.

Nelle risultanti tabelle di analisi e valutazione si giunge poi, in applicazione della formula matematica che precede, a determinare i parametri numerici (e di corrispondente classificazione) del Grado complessivo di rischio di ciascuna Area;

- l'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con indicazione, sempre per ciascuna corrispondente Area analizzata, del Grado complessivo di rischio, dei Soggetti coinvolti nella fase decisionale, dei Fattori di Rischio e delle Misure di Prevenzione adottate/adottande.

6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio, attraverso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti a ricordare il contenuto del Codice di Comportamento e le principali modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine alla dipendente è stata consegnata in forma cartacea copia del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, invitandola ad una puntuale e scrupolosa applicazione di detto Regolamento nel proprio operato quotidiano.

È altresì assicurata la tutela di c.d. *whistleblower* laddove se ne verificassero i presupposti in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, provvedendo il RPCT i relativi adempimenti connessi.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, definisce la trasparenza come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Dunque nel nostro Ordinamento la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

Essa è altresì condizione essenziale di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'Amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

In sostanza, il concetto di trasparenza amministrativa si esplica anche attraverso l'accessibilità delle informazioni relative all'organizzazione ed all'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti, attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio medesimo e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite con i contributi degli iscritti.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione, nel sito *web* del Consiglio dell'Ordine, di apposita Sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”*, i cui contenuti verranno descritti dettagliatamente in appresso al punto 3.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono costituite da:

- Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97,
- Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016, recante “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”;
- Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016, recante “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Deliberazione ANAC n. 831 del 3.08.2016, recante “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”, come da ultimo aggiornato con Deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018;
- Deliberazione ANAC n. 50 del 4.07.2013, recante “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016*”;
- Deliberazione ANAC n. 2 del 5.01.2012, recante “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*”.

3. Contenuti

3.1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di legge in materia di trasparenza, è stata realizzata, come detto, Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *web* del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella.

Tale Sezione, da poco adattata con l’elaborazione di nuovo sito che, in prima fase di elaborazione e redazione, è stato purtroppo connotato da problematiche di accessibilità e/o malfunzionamento, è provvista di *link* di accesso sulla *Home Page*.

All’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” è riportato l’elenco dei dati, con accesso ai relativi documenti *web* pubblicati nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE n. 2016/679.

In particolare vengono elencati qui di seguito i contenuti delle singole pagine *web*, che verranno compilate ed aggiornate ad ogni cambiamento dipendente da integrazioni e/o modifiche normative (tra parentesi è indicato l’articolo di riferimento del D.L.gs. n. 33/2013).

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

La pagina *web* contiene tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio dell’Ordine, i provvedimenti di interesse anche di altri Enti e/o il rinvio ai *link* dove detti provvedimenti risultano pubblicati; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi a procedure di gara e di concorso, sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché relativi alle modalità presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti del Consiglio dell’Ordine (Art. 14)

La pagina *web* contiene l’indicazione delle generalità (nome e cognome) dei Consiglieri eletti e della carica ricoperta (Presidente, Segretario, Tesoriere o Consigliere).

Peraltro detti dati sono già contenuti anche nel presente Piano, nella Sezione I.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina *web* contiene l’indicazione delle generalità di coloro che prestano attività di collaborazione e/o consulenza in favore del Consiglio dell’Ordine, oltre che dell’oggetto e della durata dell’incarico conferito, nonché del relativo compenso.

D) Dati concernenti la dotazione organica ed il costo del personale (Art. 16 e Art. 17); valutazione delle *performance* (Art. 20) e la contrattazione collettiva (Art. 21).

La pagina *web* indica, direttamente o mediante rinvio, le voci di bilancio relative ai costi complessivi del dipendente assunto a tempo indeterminato.

Verranno altresì indicati i costi per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e/o di sostituzione e/o nelle more dell'espletamento della procedura di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica inoltre i dati relativi alla valutazione della performance ed alla distribuzione di eventuali premi al dipendente, con evidenziazione dell'ammontare complessivo dei premi concessi.

Infine la pagina contiene il *link* di accesso al C.C.N.L. di riferimento applicato alla dipendente.

E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene l'elenco dei provvedimenti conclusivi delle eventuali procedure, diverse dall'affidamento diretto, concernenti la *“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, nonché gli *“accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

F) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi ed attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

Sono pubblicati tutti i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili in favore di persone e/o Enti pubblici e privati, per la coorganizzazione di eventi o per altre attività, di importo superiore ad € 1.000,00 (Euro mille/00), con evidenziazione dei seguenti dati:

- a) il nominativo dell'impresa, dell'ente o del soggetto beneficiario;
- b) l'importo economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo di attribuzione;
- d) il responsabile del relativo procedimento;
- e) le modalità ed i criteri utilizzati per l'individuazione del beneficiario;
- f) il *link* di accesso all'eventuale progetto selezionato ed al *curriculum* del soggetto incaricato.

I sopra indicati dati sono riportati in formato tabellare aperto, che ne consenta possibilmente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui sopra, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, o altri dati sensibili sottoposti a particolare e/o comunque prevalente tutela.

G) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Biella, pubblicati in formato tabellare aperto che ne consenta possibilmente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

H) Dati relativi ai beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

Si precisa che non sussistono immobili intestati al Consiglio dell'Ordine.

Le risorse patrimoniali del Consiglio sono depositate su appositi conti correnti bancari, per le voci e gli importi meglio indicati nei dati di bilancio, ai quali si fa integrale rinvio.

I) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina *web* contiene la pubblicazione delle generalità del Revisore dei Conti.

J) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina *web* contiene l'indicazione dei costi contabilizzati anche mediante rinvio ai dati di bilancio.

K) Dati relativi ai tempi di pagamento (Art. 33)

Sono pubblicati indicatori dei tempi medi di pagamento del Consiglio dell'Ordine in riferimento a contratti di fornitura, lavori, servizi e consulenza, nonché l'ammontare complessivo di eventuali debiti.

L) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina *web* contiene tutti i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi, con specifico riferimento alle coordinate IBAN per l'effettuazione di bonifici, all'identificativo del conto corrente per i versamenti diretti da parte dell'interessato, nonché all'eventuale attivazione del POS.

4. Comunicazioni.

Il RPCT cura le attività necessarie per dare attuazione al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, informandone gli altri Consiglieri.

5. Diritto di accesso

5.1. Accesso civico ‘semplice’.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che il Consiglio dell’Ordine abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo (c.d. accesso civico ‘semplice’).

La richiesta di accesso civico ‘semplice’ è gratuita, non necessita di motivazione e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo fac-simile editabile e scaricabile dal sito, da indirizzare al RPCT e da trasmettere con le seguenti alternative modalità:

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella;
- a mezzo del servizio postale presso la sede istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella in Biella - CAP 13900 - Via Marconi n. 28,;
- mediante consegna diretta presso la sede istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella- Palazzo di Giustizia, Biella, Via Marconi n. 28, stanza n. 55-*bis*.

Il Consiglio dell’Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede a pubblicare sul proprio sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e, contestualmente, a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

5.2. Accesso civico ‘generalizzato’.

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.mi., a mente del quale *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”*.

La richiesta di accesso civico ‘generalizzato’ non necessita di motivazione, deve

identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere redatta utilizzando l'apposito fac-simile editabile e scaricabile dal sito, da indirizzare al RPCT e da trasmettere con le seguenti alternative modalità:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella;
- a mezzo del servizio postale presso la sede istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella in Biella - CAP 13900 - Via Marconi n. 28,;
- mediante consegna diretta presso la sede istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella- Palazzo di Giustizia, Biella, Via Marconi n. 28, stanza n. 55-*bis*.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Consiglio dell'Ordine per la riproduzione su supporti materiali.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora individui soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Decorso tale termine, il Consiglio dell'Ordine provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, il Consiglio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Consiglio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di

quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici disciplinati dall'art. 5-*bis* citato:

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Il diritto è escluso negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.